

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4603 del 31/08/2017
Oggetto	PRATICA BO15A0066 RICHIEDENTE AGNETTI MATTEO CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE NUOVA PERFORAZIONE DI UN POZZO USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) LOC GALLO BOLOGNESE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4796 del 31/08/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta Regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, *ex d.m. 31 luglio 2015*, "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);
- la deliberazione di Giunta Regionale 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo);
- la deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2016. n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);

- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la determinazione dirigenziale 21 aprile 2017, n. 353 (Avocazione *ad interim* in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni);

**DATO ATTO** che con domanda PG/2015/0893813 del 30/12/2015, il sig. Agnetti Matteo, c.f. GNTMTT90H07C265M, ha richiesto:

1. l’autorizzazione alla perforazione dell’opera di presa così descritta:
  - pozzo avente profondità di m. 130 dal piano di campagna;
  - ubicazione: Comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gallo Bolognese (BO), via Emilia Ponente 2720, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 53, mapp. n. 103; coordinate UTM RER X= 703712; Y:921324;
2. la contestuale concessione a derivare acqua pubblica mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l’uso di seguito indicati:
  - portata massima di acqua derivabile pari a 4,5 l/s;
  - volume complessivo annuo richiesto di acqua derivabile pari a 40.000 mc;
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;

**DATO ATTO** che:

- in base all’istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- il canone per l’anno 2017 è quantificato nella misura di euro 72,00 sulla base di quanto concesso;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Autorità di Bacino del Reno, che ha rilasciato parere ammissibile al rilascio della concessione in oggetto, subordinando la stessa al rispetto di determinate prescrizioni, specificate nell'art.4 del disciplinare allegato e parte integrante del presente atto e considerando sufficiente alle esigenze del richiedente un volume per 18.000 mc/anno (PG/2016/0173494 del 10/03/2016);
- che in data 09/02/2016 con protocollo PG/2016/0079265 è stato richiesto il parere di competenza alla Città Metropolitana di Bologna e che decorsi 30gg dalla richiesta non è pervenuto alcun parere, pertanto si ritiene di poter applicare la disciplina del silenzio-assenso.

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha versato, in data 15/12/2015, la somma pari a euro 223,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 07/08/2017, la somma pari a euro 72,00 relativa al canone dovuto per l'anno 2017;
- ha versato in data 07/08/2017, la somma pari a euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

#### **DETERMINA**

**sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:**

1. di assentire al sig. Agnetti Matteo, c.f. GNTMTT90H07C265M, residente in via Ferrarese n.28 nel comune di Bologna (BO):
  - l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa così descritta:
    - pozzo avente profondità di m. 130 dal piano di campagna;

- ubicazione: Comune di Castel San Pietro Terme, loc. Gallo Bolognese (BO), via Emilia Ponente 2720 su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 53, mapp. n. 103; coordinate UTM RER X= 703712; Y:921324 (pratica BO15A0066);
- la concessione a derivare acqua pubblica mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:
  - portata massima di esercizio pari a 4,50 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 18.000 mc/annui;
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2026**;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione e la scheda contenente le indicazioni per la perforazione, allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
- 4. di dare atto che:
  - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
  - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
  - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;
- 5. di dare inoltre atto che:
  - l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
  - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
  - l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- 6. di dare inoltre atto che:
  - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni

temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;

- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
- 7. che il concessionario provveda a trasmettere a questa Agenzia la “relazione integrativa di avvenuta perforazione”, allegata al presente atto entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, anche al fine di permettere eventuali modifiche della concessione, se necessarie;
- 8. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
- 9. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per la sottoscrizione del disciplinare;
- 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
- 11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
- 12. che il presente provvedimento sia soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
- 13. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
- 14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Al presente atto si allegano:

- Disciplinare di concessione
- Scheda con indicazioni per la perforazione (Allegato A)
- Relazione integrativa di avvenuta perforazione pozzo (Allegato B)

Il Direttore Tecnico

*Franco Zinoni*

**ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE  
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al sig. Agnetti Matteo, residente in Bologna (BO), via Ferrarese n.28, c.f. GNTMTT90H07C265M, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di concessione PG/2015/0893813 del 30/12/2015, cod. Sisteb BO15A0066)

**ARTICOLO 1**

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa sarà costituita da n. 1 pozzo da perforare con colonna tubolare in PVC del diametro di mm.125 e avente una profondità di m. 130,00 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza massima di kW 1,5.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castel San Pietro Terme (BO) loc. Gallo Bolognese, via Emilia Ponente 2720, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n. 53, mappale n. 103; coordinate UTM RER X= 703712; Y:921324.

**ARTICOLO 2**

**QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 4,50 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 18.000, mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola (vigneto).
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato da giugno a settembre.
4. Il prelievo risulta riferibile alla Conoide Alluvionale Appenninica del t. Quaderna – Acquifero confinato inferiore.

**ARTICOLO 3**

**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino del Reno.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

- 4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
- 6. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
- 7. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 8. Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.  
Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.  
Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

**ARTICOLO 4**  
**PRESCRIZIONI/CONDIZIONI CONTENUTE NEL PARERE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL**  
**RENO**

- 1.** "Esaminata l'istruttoria, si evidenzia quanto segue. Il pozzo in esame risulta riferibile alla Conoide Alluvionali Appenninica del t. Quaderna – Acquifero Confinato inferiore. In base ai dati attualmente in uso risulta che la velocità di subsidenza locale è molto modesta, mentre per quanto riguarda lo stato idrogeologico e il trend piezometrico dell'acquifero non abbiamo dati sufficienti a disposizione.

A seguito della verifica condotta sulla quantità di acqua richiesta, in base alla documentazione fornita emerge quanto segue:

- il volume complessivamente richiesto (40.000 mc/anno, corrispondente a 2.857 mc/ha) risulta superiore rispetto alle necessità di irrigazione (18.000 mc/anno) di 14 ettari di vigneto, tenendo conto delle precipitazioni e dell'efficienza irrigua dell'impianto e dei "Disciplinari di produzione integrata"(1);
- la portata massima della pompa è di 4,5 l/s;
- la tipologia dell'impianto è a goccia,
- il piano di prelievo va da giugno a settembre.

In relazione a quanto sopra riportato, sulla base dei "Criteri per il rilascio dei pareri per il prelievo di acque pubbliche sotterranee ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 96 e del Regolamento Regionale n. 41 del 2001", approvati dal Comitato Tecnico di questa Autorità di Bacino nella seduta del 25 marzo 2014, la richiesta risulta ammissibile in relazione allo stato del bilancio idrogeologico.

Tuttavia, considerando che non siamo attualmente in possesso di dati sufficienti a caratterizzare l'acquifero oggetto di prelievo, allo scopo di monitorare lo stato degli acquiferi e di verificare gli effetti reali dei prelievi sul bilancio idrogeologico:

- dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi di acqua derivati;
- dovrà essere effettuata la misurazione (almeno due volte all'anno – indicativamente in primavera e in autunno) del livello statico della falda.

*(1) I D.P.I. ammettono l'irrigazione dalla 1<sup>a</sup> decade di luglio alla 1<sup>a</sup> decade di agosto (pre-chiusura del grappolo), mentre dalla 3<sup>a</sup> decade di luglio alla 2<sup>a</sup> decade di agosto (inizio invaiatura) non è ammessa salvo espressa indicazione dei bollettini. Inoltre il D.P.I. ammette che, se necessario prima della raccolta meccanica, si ottengono migliori risultati di produzione se la pianta riceve il giusto quantitativo d'acqua nei momenti precedenti la raccolta (irrigazione di soccorso).*

2. Inoltre, sulla base della verifica dei volumi effettuata, dovrà essere ridotto il volume d'acqua autorizzato al prelievo ad un massimo di 18.000 mc/anno, anziché i 40.000 mc/anno richiesti.

I dati relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi annualmente al Servizio Tecnico Bacino Reno e a questa Autorità di Bacino.

3. Si chiede inoltre che venga evidenziata la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del PTA, in considerazione dell'esigenza di ridurre gli emungimenti da falda.
4. Si ritiene altresì particolarmente opportuno ai fini di razionale utilizzo della risorsa che, contestualmente a misure di risparmio idrico, vada promosso l'utilizzo del sistema di irrigazione "IRRINET", servizio gratuito realizzato dal CER, a disposizione di tutte le aziende agricole dell'Emilia Romagna, che fornisce consigli irrigui sul momento di intervento e sui volumi da impiegare per ottenere un prodotto di qualità risparmiando risorse idriche, basandosi sul Bilancio Idrico calcolato giornalmente in funzione dell'andamento climatico, della pedologia e dei dati di falda.

**IN RELAZIONE ALLA CONDIZIONE DI PRECARIA DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA NEI MESI ESTIVI, SI SOTTOLINEA L' IMPORTANZA CHE, AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO DELLA CONCESSIONE, COSTITUISCANO CRITERIO PREFERENZIALE LA PRESENZA DI SISTEMI VOLTI AL RISPARMIO IDRICO (PER ES.: VASCHE DI ACCUMULO, SISTEMI TECNOLOGICI DI IRRIGAZIONE, PRATICHE AGRICOLE, RIUTILIZZO DELLA ACQUE, RETE DRENANTE, ECC.)."**

#### **ARTICOLO 5**

##### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2026**.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

#### **ARTICOLO 6**

##### **REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate

idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

#### **ARTICOLO 7**

##### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

#### **ARTICOLO 8**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

#### **ARTICOLO 9**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

c.f. \_\_\_\_\_, presa visione in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_  
del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

\_\_\_\_\_

**PRESCRIZIONI PER ESECUZIONE DELLA PERFORAZIONE DEL POZZO****ARTICOLO 1****UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PERFORAZIONE**

- 1.1 **Ubicazione della perforazione:** Comune di Castel San Pietro (BO) loc. Gallo Bolognese:  
 – coordinate catastali: foglio 53, mappale 103;  
 – coordinate ; UTM RER X= 703712; Y:921324
- 1.2 **Caratteristiche tecniche della perforazione:**  
 – profondità massima di metri 130 dal piano di campagna;  
 – perforazione con diametro costante  $\varnothing$  220 mm.  
 Nel foro devono essere poste tubazioni in PVC di  $\varnothing$  125 mm.  
 L'intercapedine tra la parete del foro e quella del pozzo deve essere colmata con bentonite idrorigonfiante.  
 Il pozzo sarà equipaggiato da una elettropompa sommersa, di modello ancora da definire, potenza pari a 1,5 kW e con una portata di esercizio pari a 4,5 l/sec.
- 1.3 I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2.2.

**ARTICOLO 2****COMUNICAZIONI**

- 2.1 Per consentire le verifiche e i controlli necessari, il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione:  
 – la data di inizio dei lavori di perforazione;  
 – la data di ultimazione dei lavori di perforazione.
- 2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve, inoltre trasmettere all'Amministrazione concedente:  
 – la scheda tecnica fornita unitamente al presente atto, debitamente compilata, in cui dichiarare l'esito della ricerca;  
 – una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione.  
 Il concessionario provvede alle prescritte comunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it).

**ARTICOLO 3****PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE**

- 3.1 Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e alle altre prescrizioni eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.
- 3.2 L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e a realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.  
 Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.  
 L'eventuale rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali comporta l'immediata sospensione dei lavori di perforazione e l'immediata comunicazione del rinvenimento al *Servizio Pianificazione Ambientale della Provincia di Bologna* affinché lo stesso adotti i provvedimenti eventualmente necessari ed a cui l'impresa incaricata della perforazione sarà tenuta ad attenersi.

- 3.3 La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.
- 3.4 Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere. Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- 3.5 Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.  
Il coperchio del pozzo deve essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito.  
L'equipaggiamento del pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.
- 3.6 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni devono essere depositati su terreno di proprietà dell'impresa incaricata della perforazione che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.  
I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.
- 3.7 In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.  
L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.
- 3.8 L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente.
- 3.9 In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI**

- 4.1 Nell'esecuzione dei lavori l'impresa incaricata è tenuta ad osservare tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.  
La zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.  
Nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali.  
Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture.
- 4.2 L'impresa incaricata della perforazione è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

4.3 Sono a carico dell'impresa incaricata della perforazione tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte dell'Amministrazione concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta.

#### **ARTICOLO 5**

##### **SANZIONI**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

All'Area Coordinamento Rilascio Concessioni  
DIREZIONE TECNICA  
Largo Caduti del Lavoro 6 – 40122 Bologna

## RELAZIONE INTEGRATIVA DI AVVENUTA PERFORAZIONE POZZO

### IDENTIFICAZIONE

Concessione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Codice SISTEB \_\_\_\_\_

### DATI RELATIVI ALL'INTESTATARIO DELLA CONCESSIONE

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Residenza o Sede Legale: Frazione \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

### DATI TECNICI RELATIVI AL POZZO

Comune \_\_\_\_\_ Frazione/Località \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ N. civico \_\_\_\_\_  
Localizzazione Catastale: Foglio n.: \_\_\_\_\_ Mappale n.: \_\_\_\_\_  
Ditta perforatrice: \_\_\_\_\_  
Data di ultimazione della perforazione: \_\_\_\_\_

### CARATTERISTICHE DEL POZZO

Diametro del tubo: m. Profondità: m Portata: litri/sec. Diametro perforazione: m

Tipo della perforazione:  Rotazione  Rotazione inversa  Trivellazione  
 Percussione  Scavo  Altro

Cementazione: Sì  No

Tipo di rivestimento  Ferro  Plastica  Cemento

Livello statico: m \_\_\_\_\_ Livello dinamico: m \_\_\_\_\_

Avampozzi: Sì  No  Contatore: Presente  Assente



(specificare l'uso dell'acqua captata)

Consumo umano

Numero persone servite: \_\_\_\_\_

Servizi igienici

Numero persone servite: \_\_\_\_\_

Annaffiamento orto

Superficie m<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Annaffiamento orto

Superficie m<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Annaffiamento giardino

Superficie m<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Abbeveraggio animali da cortile

Specie animali: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Abbeveraggio bestiame

Specie animali: \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_


altri tipi da specificare: \_\_\_\_\_

Note eventuali: \_\_\_\_\_

SCHEMA TIPO CARATTERISTICHE POZZO  
 (Art.6 R.R. 41/2001)

COLONNA STRATIGRAFICA DEFINITIVA IN MT

PROPOSTA CONDIZIONAMENTO FINALE POZZO QUOTA c.c.



LEGENDA

(E' taloria prevalente)

- Argilla
- Ghiaia
- Limo
- Sabbia
- Torba

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- CIMENTAZIONE
- GHIAIETTO DI RIEMPIMENTO
- COMPACTONITI
- DRENO
- TU BO CIECO
- TU BO ENTRO
- LIMITI DI COMPLESSO /GRUPPO ACQUIFERO

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**